

LAVOROdi **ALBERTO BORTOLETTO****Congedo per quarantena scolastica e altre assenze**

La possibilità o meno di fruire contemporaneamente delle disposizioni generali in favore dei lavoratori dipendenti e della normativa straordinaria anti Covid.

La riapertura degli istituti scolastici nella prima metà del mese di settembre ha comportato una reazione a catena di provvedimenti e disposizioni a tutela dei soggetti che potrebbero entrare in contatto con il virus in tali ambienti. Primo tra tutti è il cosiddetto " **congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli** " che abbiamo anticipato qualche settimana fa e che fa sorgere una domanda spontanea: tale misura è compatibile con quali tipologie di assenze, previste per uno solo o per entrambi i genitori?

L'Inps, con la circolare n. 116/2020, è intervenuto per fornire gli opportuni chiarimenti. La fruizione del congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli è **compatibile** con:

- 1- **permessi L. 104/1992** : nel caso in cui l'altro genitore, nelle stesse giornate, goda di giorni di permesso retribuito (anche se fruiti per lo stesso figlio) o di un prolungamento del congedo parentale e del congedo straordinario;
- 2- **ferie dell'altro genitore** : l'altro genitore può fruire contemporaneamente di ferie;
- 3- **malattia dell'altro genitore** : la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre l'incapacità del genitore malato di prendersi cura del figlio: di conseguenza non esclude la possibilità per il genitore non malato di usufruire del congedo Covid;
- 4- **maternità/paternità dell'altro genitore** : solo se il figlio per cui si effettua la richiesta di Congedo Covid è diverso da quello per il quale è stata effettuata la richiesta di maternità/paternità;
- 5- **aspettativa non retribuita dell'altro genitore** : il genitore che non è in aspettativa può effettuare la richiesta di Congedo Covid;
- 6- **soggetti " fragili "**: quando il genitore non richiedente è un soggetto con particolari situazioni di fragilità, a prescindere dallo svolgimento dell'attività lavorativa;
- 7- **inabilità e pensione di invalidità** : se ad uno dei 2 genitori, convivente con il minore, è stata accertata una patologia invalidante, tale da comportare un handicap grave riconosciuto, un'invalidità al 100% o una pensione di invalidità.

Il congedo medesimo è invece **incompatibile** con le seguenti condizioni:

- 1- **congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli** : non può essere fruito da entrambi i genitori negli stessi giorni;
- 2- **lavoro agile del genitore richiedente o dell'altro genitore** : non sono fruibili contemporaneamente per il genitore che presenta la domanda di lavoro agile o per entrambi i genitori in contemporanea;
- 3- **strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa** : non è possibile usufruirne nel caso di mancato svolgimento dell'attività lavorativa e contemporanea fruizione di CIGO, CIGS, CIGD, FIS, CISOA, NASPI e DIS-COLL;
- 4- **congedo parentale** : l'altro genitore non può fruire contemporaneamente e per lo stesso figlio del congedo parentale;
- 5- **riposi giornalieri della madre o del padre** : l'altro genitore non può richiedere per lo stesso figlio e nello stesso periodo di riposi giornalieri (esempio, per allattamento);
- 6- **cessazione del rapporto di lavoro o dell'attività lavorativa** : se il secondo genitore è disoccupato o non svolge comunque alcuna attività lavorativa;
- 7- **part time o lavoro intermittente dell'altro genitore** : durante le giornate di stop contrattuale dell'altro genitore.